

(N. 1416)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1956
(V. Stampato N. 1558)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1956

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1, stesso numero, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
131	Autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione: per operazioni d'importo fino a lire 100.000 per operazioni d'importo da lire 100.001 a lire 500.000 per operazioni d'importo da lire 500.001 a lire 1.000.000 . . . per operazioni d'importo superiore al milione 500 2.000 4.000 6.000 Ordinario id. id. id.	La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.